

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIFORMA E RESILIENZA



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Member of

UNESCO
Associated
Schools

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO

“MARTIN LUTHER KING”

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

I.P.S.I.A “Piergiorgio Frassati” – SANT'AGATA DI P.

71021 ACCADIA (FG)

Via Roma, 24 - tel. e fax. 0881 981370

fgic819005@istruzione.it - www.icmlkaccadia.edu.it - fgic819005@pec.istruzione.it

TITOLO 6 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALLIEVI

Versione revisionata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 22 del 14/11/2025.

Le fonti del procedimento disciplinare

- ✓ L. n. 241/1990: riferimento normativo imprescindibile per regolare gli aspetti procedurali
- ✓ D.P.R. n. 249/98 (modificato dal D.P.R. n. 235/2007) Statuto delle studentesse e degli studenti
- ✓ Nota MIUR 31 luglio 2008, n. 3602 -
- ✓ L. n. 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, per come modificata dalla L. n. 70/2024 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. (24G00086)
- ✓ L. n. 92/2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico della Educazione Civica (art. 7)
- ✓ D. M 183 del 7.09.2024 Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica
- ✓ DPR 134/2025 modifiche al DPR 249/1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti”
- ✓ DPR135/2025 modifiche al DPR 122/2009” Valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”

Art. 1 – Principi e criteri che regolano le sanzioni disciplinari

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 249/1998 e ss. mm. e ii.:

c. 2 “I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.”

c. 3 “La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.”

c.4 “In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.”

c. 5 “Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.”

c. 7 “Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.”

- c. 8 "Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe."
- c. 8-bis "Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo."
- c. 8-ter "Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso tra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento."
- c. 8-quinquies "Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5."
- c. 8-sexies "Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica."
- c. 9 "L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8."
- c. 9-bis. "Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico."
- c. 9-ter. "Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi ~~concreti~~ circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente ~~inculpato~~ responsabile."
- c. 10 "Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola."
- c. 11 "Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono ~~inflitte~~ irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Fatto salvo il rispetto della tempistica derivante dall'applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo, la sanzione deve essere data in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Nel determinare la tipologia della sanzione si tiene conto della volontarietà del comportamento costituente violazione disciplinare.

La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Art. 2 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e ss. mm. e ii. di seguito riportato e richiamato:

- ✓ *Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.*
- ✓ *Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*
- ✓ *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art 1. del DPR 249/98.*

- ✓ *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.*
- ✓ *Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente e strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.*
- ✓ *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.*

Art. 3 - Sanzioni disciplinari

Nel caso di comportamenti degli allievi/delle allieve che violino il Regolamento la scuola può applicare, secondo la gravità di detti comportamenti, le seguenti sanzioni, ordinate dalla più lieve alla più pesante:

- rimprovero verbale;
- rimprovero verbale annotato sul registro di classe;
- rimprovero verbale del Dirigente Scolastico o del suo collaboratore annotato sul registro di classe;
- in caso di abbigliamento inadatto non ammissione nell'istituto per i/le maggiorenni; non ammissione alle lezioni e richiesta alla famiglia di venire a prelevare il figlio/a per accompagnarlo/a a casa per i/le minorenni;
- allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni;
- allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni;
- sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni;
- sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni;
- sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo.

Con riferimento all'allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, per "*attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare*", si intende, a titolo non esaustivo, la produzione di elaborati di approfondimento e riflessione critica sul Regolamento di istituto e su temi di cittadinanza e costituzione coerenti con la mancanza sanzionata: il Consiglio di classe potrà prevedere che gli elaborati siano oggetto di presentazione ai pari.

Con riferimento all'allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni, per "*attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento*", si intendono tutte quelle attività che, nel supportare e agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del progetto di istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riparazione del danno arrecato
- riordino e mantenimento del decoro di locali e pertinenze della scuola
- servizi alla popolazione (es. supporto nell'approccio a servizi che richiedono l'impiego delle tecnologie verso adulti che non sono in grado di utilizzarle)
- tutoraggio di pari
- supporto alla progettualità dell'istituto (preparazione di spazi, materiali, anche per le giornate di Scuola Aperta e con riferimento all'affidamento dei testi in comodato d'uso)
- supporto alla gestione del materiale in biblioteca

Le tipologie su esposte verranno riviste quando saranno individuati gli enti, le associazioni, gli enti del terzo settore secondo la procedura indicata nel D.P.R. 134/2025.

I provvedimenti disciplinari, come previsto dal DPR 122/2009 novellato dal DPR 135/2025, hanno ricadute sulla valutazione del comportamento.

Ai sensi dell'art. 7 del DPR 122/2009 e ss. mm. e ii., infatti:

c. 1-bis "*Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.*"

c. 2 "*La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericolo per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste da regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.*"

c. 2-bis "*L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzata all'comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.*"

c. 2-ter "Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo, comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva."

Art. 4 - Declinazione dei comportamenti sanzionabili

Si riportano in tabella i comportamenti sanzionabili, suddivisi per gravità, le relative sanzioni e gli organi competenti a irrogarle.

Tipologia di mancanze	Fattispecie	Sanzione	Organo deputato a irrogare la sanzione
Mancanze lievi	Non rispettare il suono delle campane	Rimprovero verbale o scritto	docente
	Assentarsi senza permesso durante le attività scolastiche (senza uscire dall'istituto)	Rimprovero verbale o scritto	docente
	Essere sprovvisti del materiale didattico o del libretto personale	Rimprovero verbale o scritto	docente
	Non rispettare le consegne	Rimprovero verbale o scritto	docente
	Non rispettare le norme sulla custodia e l'utilizzo del cellulare e dispositivi equivalenti – PRIMA E SECONDA INFRAZIONE	Rimprovero scritto	docente
	Avere un abbigliamento non consono all'ambiente scolastico – PRIMA E SECONDA INFRAZIONE	Rimprovero scritto	docente
Mancanze gravi	Non rispettare le norme sulla custodia e l'utilizzo del cellulare e dispositivi equivalenti – TERZA INFRAZIONE	Rimprovero scritto	docente e Dirigente o suo collaboratore
	Non rispettare le norme sulla custodia e l'utilizzo del cellulare e dispositivi equivalenti – QUARTA INFRAZIONE	Rimprovero scritto e convocazione genitori	Docente per rimprovero, Dirigente per convocazione
	Non rispettare le norme sulla custodia e l'utilizzo del cellulare e dispositivi equivalenti – QUINTA INFRAZIONE	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni	Consiglio di classe
	Avere un abbigliamento non consono all'ambiente scolastico – TERZA E SUCCESSIVE INFRAZIONI	Rimprovero scritto del Dirigente e convocazione genitori	Dirigente
	Allontanarsi dall'edificio scolastico senza autorizzazione	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni	Consiglio di classe
	Fumare nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze	Rimprovero verbale o scritto, oltre alla sanzione amministrativa	docente
	Mancare di rispetto a persone con atteggiamenti e/o parole	Rimprovero scritto / allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni	docente / Consiglio di classe
	Danneggiare i locali o le attrezzature scolastiche	Rimprovero scritto / allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni	docente / Consiglio di classe
Mancanze gravissime	Insultare e/o umiliare persone	Allontanamento dalle lezioni da 1 giorno a 15 giorni/Allontanamento dalla comunità scolastica da 16 giorni in poi	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni
	Compiere atti di violenza su persone	Allontanamento dalle lezioni da 1 giorno a 15	Consiglio di classe fino a 15 giorni,

	giorni/Allontanamento dalla comunità scolastica da 16 giorni in poi	Consiglio di istituto oltre 15 giorni
Compiere atti che violino la dignità di persone	Allontanamento dalle lezioni da 1 giorno a 15 giorni/Allontanamento dalla comunità scolastica da 16 giorni in poi	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni
Compiere atti che mettano in pericolo la sicurezza e l'incolumità di persone	Allontanamento dalle lezioni da 1 giorno a 15 giorni/Allontanamento dalla comunità scolastica da 16 giorni in poi	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni
Spacciare o fare uso di sostanze psicotrope o alcolici nell'istituto e nelle sue pertinenze	Allontanamento dalle lezioni da 1 giorno a 15 giorni/Allontanamento dalla comunità scolastica da 16 giorni in poi	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni
Sottrarre beni e/o materiali a compagni, personale, istituto	Allontanamento dalle lezioni da 1 giorno a 15 giorni/Allontanamento dalla comunità scolastica da 16 giorni in poi	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni
Compiere atti di vandalismo su cose	Allontanamento dalle lezioni da 1 giorno a 15 giorni/Allontanamento dalla comunità scolastica da 16 giorni in poi	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni
Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati e registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa	Allontanamento dalle lezioni da 1 giorno a 15 giorni/Allontanamento dalla comunità scolastica da 16 giorni in poi	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni
Qualunque comportamento che si configuri come una fattispecie che costituisce reato ai sensi di legge.	Allontanamento dalle lezioni da 1 giorno a 15 giorni/Allontanamento dalla comunità scolastica da 16 giorni in poi	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni

Con riferimento a ciascuna fattispecie, anche combinate tra loro, si possono considerare circostanze aggravanti e attenuanti: si considera situazione aggravante il numero di volte con cui l'episodio si ripete. L'aggravante consente all'organo individuato a infliggere la sanzione prevista per la categoria superiore. Si considera attenuante l'atteggiamento di consapevolezza della mancanza a cui si è incorsi.

Art. 5 - Soggetti competenti a infliggere le sanzioni disciplinari

Organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari, fatta salva la potestà di autonoma iniziativa del Dirigente scolastico, sono

- i docenti e/o il Dirigente Scolastico per il rimprovero verbale o scritto e, ai sensi del c. 6 dell'art. 4 del DPR 249/1998 e ss. mm. e ii. *"Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto."*:
 - il Consiglio di classe esteso a tutte le componenti, convocato dal Dirigente scolastico, per la contestazione di mancanze che siano riconducibili a comportamenti sanzionabili con l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.
 - il Consiglio di istituto, convocato dal Dirigente scolastico, per la contestazione di mancanze che siano riconducibili a comportamenti sanzionabili con l'allontanamento dalla comunità scolastica per almeno sedici giorni.

Ai sensi della Circolare MIUR n. 3602/PO del 31/07/2008, nel caso in cui non abbiano ancora avuto luogo le elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali, la convocazione deve essere rivolta a coloro che sono stati eletti nel corso dell'anno scolastico precedente.

Nel caso di comportamenti sanzionabili commessi nel corso dell'Esame di Stato la sanzione viene irrogata dalla Commissione esaminatrice.

Art. 6 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Il rimprovero verbale o scritto è irrogato dal docente e/o dal Dirigente scolastico nell'immediatezza del comportamento sanzionabile. Il rimprovero viene annotato sul registro elettronico o comunicato ai tutori con comunicazione diretta. La necessità di intervenire tempestivamente per correggere il comportamento consente, come previsto all'art. 7 della Legge n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni il Dirigente:

- comunica l'avvio del procedimento con la contestazione dell'addebito allo studente e ai suoi tutori, di norma con raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno. Nella contestazione vanno elencati gli addebiti che devono essere fondati su circostanze precise e documentali, testimoniali o fattuali,, sono indicate la data e l'ora della riunione per l'audizione in contraddittorio;
- nel corso dell'audizione, per cui ha nominato verbalizzante, ascolta le ragioni a difesa;
- avvisa dell'apertura del procedimento come contro interessati eventuali altri allievi coinvolti in qualità di parti lese e le loro famiglie.

L'audizione può sfociare in:

- archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; l'archiviazione è comunicata dal Dirigente scolastico in forma scritta alle parti interessate;
- riammissione degli atti al Consiglio di classe o di istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da adottare; la convocazione dell'organo collegiale avviene di norma entro cinque giorni dal contraddittorio. Se viene deliberata una sanzione si deve indicare chiaramente la motivazione del provvedimento disciplinare; se la sanzione è l'allontanamento fino al termine delle lezioni o l'esclusione dall'Esame di Stato va specificato anche il motivo per cui non si è potuto giungere al reinserimento nella scuola.

Il provvedimento comminato dall'Organo competente è immediatamente esecutivo e, oltre alla motivazione, deve indicare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata, i termini e l'Organo presso cui adire eventuali impugnazioni; la comunicazione allo studente e alla sua famiglia è effettuata dal Dirigente scolastico in forma scritta per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti è esercizio di un potere pubblicistico e, dunque, deve essere improntato ai principi e alle regole desumibili dalla L. n. 241/1990.

Le fasi del procedimento sono le seguenti:

1. Contestazione dell'addebito e avvio del procedimento. Contestualmente si comunica alla famiglia data e orario della convocazione del consiglio di classe ai fini dell'audizione dello studente;
2. Convocazione del consiglio di classe/del Consiglio di istituto per l'eventuale irrogazione della sanzione correlata all'illecito, come tipizzato nel regolamento di disciplina;
3. Nel corso della seduta del consiglio di classe, audizione a difesa dell'alunno e dei suoi genitori;
4. Delibera di irrogazione della sanzione debitamente motivata da parte dell'organo collegiale;
5. Adozione scritta della delibera da parte del dirigente scolastico con specificazione dettagliata delle modalità di esecuzione della sanzione con contestuale comunicazione scritta alla famiglia e allo studente.

Art. 7 - Casi particolari

Nel caso di comportamenti non corretti reiterati, documentati da molteplici sanzioni, oppure se i comportamenti non corretti possano mettere in pericolo gli altri o se stesso, il Consiglio di classe può disporre l'allontanamento parziale dalle lezioni, prevedendo cioè l'impossibilità per lo studente di partecipare a visite guidate e viaggi di istruzione.

Nel caso di imbrattamento dei locali scolastici o delle loro pertinenze lo studente dovrà comunque rimediare all'atto commesso, senza che ciò escluda l'irrogazione di una sanzione.

Art. 8- Danni

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 9 - Trasferimento ad altra scuola

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dai tutori o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 10 - Allontanamento superiori a quindici giorni

Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

Art. 11 - Decorrenza e termine della sanzione

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 12 - Allievo proveniente da altro istituto

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un allievo proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 13 - Impugnazioni alle sanzioni di minore gravità

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 19.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Si precisa che il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998 non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, per come stabilito nel presente regolamento di istituto (Nota MIUR prot. 3602/P0 del 31 luglio 2008).

Viene altresì stabilito dal presente regolamento che, in caso di incompatibilità di uno dei membri del succitato organo di Garanzia interno alla scuola, si potrà procedere all'elezione e al subentro di nuovi membri ma che, per la validità delle deliberazioni, non sarà necessario che siano presenti tutti i membri (collegio perfetto).

Art. 14 - Organo interno di garanzia

Come previsto nel c. 1 dell'art. 5 del DPR 249/1998 e ss. mm. e ii., l'Organo di garanzia "è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori [...] ed è presieduto dal dirigente scolastico."

L'Organo interno di garanzia resta in carica per tre anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

Art. 15 - Regolamento dell'Organo interno di garanzia

L'Organo interno di garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico, che provvede a designare anche il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è inviato ai membri dell'organo al ricevimento dell'impugnazione

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun membro dell'organo interno di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il genitore o l'allievo membro dell'organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta dal membro più anziano della medesima componente.

Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

Art. 16 - Patto educativo di corresponsabilità

All'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di II grado è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce nel dettaglio diritti e doveri reciproci nel rapporto tra scuola, famiglie, studenti.

Il Patto educativo di corresponsabilità è elaborato, approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Istituto, previo parere del Collegio dei docenti.

Il Patto educativo di corresponsabilità viene presentato ai tutori e agli alunni all'inizio dell'anno scolastico. Successivamente avviene la libera sottoscrizione, che sancisce formalmente l'assunzione degli impegni descritti nel Patto da parte dei soggetti coinvolti: scuola, famiglia, alunno.

Art. 17 - Abrogazioni

Il presente regolamento di disciplina abroga e sostituisce il precedente e viene deliberato dal Consiglio di istituto nella seduta del 14/11/2025.